



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDA A.P.

Al Settore Provinciale
del Genio Civile
Via Traiano, 42
82100 - Benevento

- 2 MAG. 2012

dot. CALIRELLI

Assistente al Procedimento

COAGI/EP

INSTRUTTORE DEL SETTORE

PERICENTRO

IL SERVIZIO DEL SETTORE
Dot. Vincenzo

*già Chillo
3-5-2012*

già fotocollata

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0304964 19/04/2012

Mittente : Contenzioso amministrativo e tributario

Assegnatario : Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -

Classifica : 4



LAIF srl / Regione Campania
Esecuzione sentenza TAR Napoli, sez. IV, n. 3156/11

In riscontro della nota prot. 84975 del 3.2.2012 si significa quanto segue.

Nel rammentare che le valutazioni di merito competono esclusivamente al Settore in indirizzo, si fa osservare che - tolto il dovuto per risarcimento del danno - in virtù del principio di soccombenza, alla Regione Campania compete versare, a titolo di rimborso alla parte vittoriosa, unicamente spese, diritti ed onorari di procuratore liquidate nella decisione n. 3156/11, che ha definito il giudizio Rg. 3363/09.

Ogni altra voce richiesta dal procuratore di controparte non può essere riconosciuta poiché non dovuta a titolo di soccombenza.

Tra le spese di soccombenza rientrano, invece, sebbene non liquidate espressamente in dispositivo, pure quelle di C.T.U. (giusta quanto stabilito all'ultimo rigo di pag. 18 in sentenza "...le spese - comprese quelle di verifica- seguono la soccombenza"), oltre che, de iure, il contributo unificato (v. art. 13 del D.P.R. n. 115/02 ed il dispositivo), le spese generali al 12,50%, iva e c.p.a. (v. App. Napoli, sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2208, Guida al diritto 2008, 48, 57; Cass. civ., sez. I, 21 aprile 1997, n. 3412).

Nel caso di specie, nulla avendo espressamente statuito il TAR, né in parte motiva, né nel dispositivo della sentenza, sul rimborso delle spese di C.T.P., pur rientrando queste ultime in quelle ritenute rimborsabili, iussu iudicis, ex art. 91 e 92 c.p.c., è preclusa, allo stato, la facoltà di operarne il pagamento spontaneo, ad opera di questa Amministrazione, in difetto di una specifica condanna da parte del Giudice d'appello, al quale controparte avrebbe dovuto proporre tempestivo gravame per omessa pronuncia sul punto da parte del Giudice di primo grado, restando, infatti, rimesso solo al giudice di merito il giudizio sull'apprezzamento della necessità o non della spesa o sulla sua eccessività, ai sensi dell'art. 92, 1 comma, c.p.c. (v. Cass. civ., sez. III, 16 giugno 1990, n. 6056).

- Il Coordinatore -
Avv. Maria D'Elia

AM